

REGOLAMENTO DEI RIONI

ALLEGATO “A” (Art. 2 dello STATUTO)

Approvato dall’Assemblea Generale del 25 Giugno 1996

Aggiornato con modifiche approvate dall’Assemblea Generale del 15 Febbraio 2002

Aggiornato con modifiche approvate dal Consiglio Direttivo del 2005

Aggiornato con modifiche approvate dall’Assemblea Generale del 28 Agosto 2013

Aggiornato con modifiche approvate dall’Assemblea Generale del 07 settembre 2015

Art. 1

1. Partecipano alle attività di ogni Rione i CITTADINI RIONALI e i SIMPATIZZANTI, iscritti rispettivamente al LIBRO DEI RIONALI e al LIBRO DEI SIMPATIZZANTI;
2. I LIBRI DEI RIONALI sono gestiti, organizzati e tutelati dai singoli RIONI. Le iscrizioni verranno ratificate (firmate e timbrate) quattro volte l'anno entro il 15 Gennaio, 15 Aprile, 15 Giugno e 15 di Settembre di ogni anno da una commissione costituita dai 4 Capitani, il Segretario, il Presidente e il Coordinatore.
3. IL LIBRO DEI SIMPATIZZANTI è gestito, organizzato e tutelato dall'ENTE PALIO DE SAN MICHELE nelle figure di Presidente, Segretario e Coordinatore.
4. Possono iscriversi ad uno dei libri tutti coloro che abbiano compiuto l'ottavo anno di età.

Art. 2

1. Sono CITTADINI RIONALI:
 - a) RESIDENTI EFFETTIVI: coloro che hanno la residenza nell'ambito dei confini territoriali del Rione da almeno 180 giorni;
 - b) EX RESIDENTI: coloro che alla data del 15/09/2013 abbiano acquisito 10 anni di residenza anche non continuativa entro i confini territoriali del Rione. A partire dalla data del 15/09/2013 lo status di ex residente verrà acquisito con 5 anni di residenza continuativa entro i confini territoriali del Rione. Gli anni di residenza maturati prima del 15/09/2013 inferiori a 10 non verranno conteggiati;
 - c) CONIUGI: coloro che risiedono da almeno 180 giorni nei confini della festa e sono coniugi di Residenti Effettivi o di Ex Residenti acquisiscono lo status di cittadino rionale del coniuge;
 - d) VETERANI: coloro che hanno risieduto nei confini della festa per almeno 180 giorni e risultano iscritti come simpatizzanti da almeno 5 anni CONSECUTIVI (a partire dall'ANNO 2013).
 - e) FIGLI di CITTADINI RIONALI: I figli dei cittadini rionali, anche se residenti fuori dai confini della festa, diventano cittadini rionali dopo 5 anni di iscrizione all'albo.
2. La qualifica di Coniuge viene mantenuta anche in caso di scioglimento del matrimonio.

Art. 3

1. Sono SIMPATIZZANTI: coloro che desiderano far parte del Rione senza avere nessuno dei requisiti previsti dall'Art. 2 del presente regolamento.

Art. 4

1. L'iscrizione al LIBRO DEI RIONALI avviene con richiesta presentata su apposito modulo al Consiglio del Rione;
2. La domanda d'iscrizione dovrà essere accettata o respinta dal Consiglio dei Rione entro 30 giorni dalla data di presentazione, altrimenti sarà considerata accettata;
3. Le iscrizioni ai Libri Rionali avranno valore a decorrere dal 28.08.2013. Le precedenti scritture in possesso dell'Ente Palio de San Michele saranno mantenute come archivio storico della festa.

Art. 4 bis

1. L'iscrizione al LIBRO DEI SIMPATIZZANTI avviene con richiesta presentata su apposito modulo come da allegato al Consiglio del Rione;
2. Le iscrizioni verranno ratificate (firmate e timbrate) quattro volte l'anno entro il 15 Gennaio, 15 Aprile, 15 Giugno e 15 di Settembre di ogni anno da una commissione costituita dai 4 Capitani, il Segretario, il Presidente e il Coordinatore.
3. La domanda d'iscrizione dovrà essere accettata o respinta dal Consiglio del Rione entro 30 giorni dalla data di presentazione, altrimenti sarà considerata accettata;
4. Verranno conteggiati gli anni di iscrizione dal giorno di ratifica.
5. Sarà compito e cura dell'Ente Palio de San Michele nella figura del Segretario comunicare per iscritto ai Capitani quali simpatizzanti anno per anno acquisiranno lo status di Veterano prima dell'inizio del Palio.

Art. 5

1. I soggetti che, iscritti in un Libro dei Rionali, desiderassero iscriversi nel Libro di un altro Rione dovranno presentare domanda di iscrizione all'Ente Palio de San Michele, che darà comunicazione ai Rioni interessati dal trasferimento.
2. Tali soggetti, anche se in possesso di uno dei requisiti previsti dall'Art. 2 del presente regolamento saranno considerati SIMPATIZZANTI, cancellati dal precedente Libro dei Rionali e saranno ammessi nel nuovo Rione con la qualifica di Cittadini Rionali solo dopo due anni dall'iscrizione al LIBRO DEI SIMPATIZZANTI.
3. E' possibile solo una cancellazione da un Libro dei Rionali.

Art. 6

1. Per ogni accertamento si fa riferimento all'Ufficio Anagrafe del Comune di Bastia Umbra.

Art. 7

1. Per eventuali controversie in merito ai precedenti articoli è competente il Consiglio Direttivo dell'Ente Palio.
2. I ricorsi vanno inoltrati al Presidente dell'Ente Palio, in carta semplice e con allegata relativa documentazione.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Palio dovrà prendere in esame eventuali ricorsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

CONTABILITA'

Art. 8

1. Il Tesoriere del Rione deve tenere regolarmente compilati tutti i libri contabili che, pur non avendo valore fiscale, sono obbligatori per una corretta gestione generale dell'Ente.
2. I libri contabili che il Tesoriere deve compilare sono:
 - a) LIBRI ACQUISTI CON SEPARATA INDICAZIONE IMPORTO IVA
 - b) LIBRI VENDITE CON SEPARATA INDICAZIONE IMPORTO IVA
 - c) LIBRO GIORNALE
 - d) LIBRO BENI AMMORTIZZABILI
3. Ogni voce riportata nei sopracitati registri dovrà essere debitamente documentata.

Art. 9

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Palio può in ogni momento prendere visione dei registri di cui all'articolo 8 e prescrivere forme diverse e più aggiornate di contabilità nonché richiedere la vidimazione dei libri Rionali.

Art. 10

1. Tutte le ricevute fiscali emesse devono essere consegnate al Tesoriere dell'Ente Palio entro le 24 ore del giorno successivo come pure le fatture di acquisto con allegata la relativa bolla di accompagnamento.
2. Se le fatture sono pervenute per posta dovrà essere allegata alle suddette anche la busta da cui risulta la data di ricevimento.